

la sede centrale di direzione, controllo ed impulso della sua molteplice e complessa attività.

D'altronde, a tale conclusione si può pervenire sia se si guarda all'Amministratore di fatto, ossia al CALCAGNI, sia se si guarda al rappresentante legale, ossia a CHERUBINI Alessio, anch'egli residente e operante in Italia.

La collocazione di SHAWBROOKE Ltd in Italia a fini fiscali, e, quindi, anche penali, è stata, quindi, ritenuta alla luce del luogo in cui è situato l'effettivo centro di direzione dell'impresa, avuto riguardo all'orientamento ultratrentennale della Corte di legittimità.

A tal fine la sede dell'Amministrazione è stata individuata avuto riguardo alla **situazione sostanziale ed effettiva, non rilevando invece quella formale o apparente, dovendosi intendere per sede effettiva di una persona giuridica il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione della società**

Pertanto, SHAWBROOKE, quale tipica società *esterovestita*, è soggetto *residente* in Italia. Dal punto di vista tributario, non ricorre alcuna differenza tra essa e una società che abbia invece la sede legale nel territorio dello Stato sicchè è soggetta a tutti gli obblighi dettati dalla normativa tributaria interna con riguardo ai soggetti residenti, tra cui, *in primis*, quello della presentazione, nei termini previsti, delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA.

Quanto sopra premesso, **SHAWBROOKE Ltd, soggetta all'imposizione fiscale in Italia e, quindi, inadempiente agli obblighi fiscali nazionali, è da trattarsi alla stregua di un evasore totale, in quanto ha omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni; fattispecie prevista e punita dall'articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000**, delitto contestato al capo Y, in forza del quale è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.


Il rilievo penale della condotta è pacifico, avendo SHAWBROOKE Ltd omesso di dichiarare all'erario ricavi per un ammontare di 7.650.000,00 euro e IVA per un importo di euro 1.520.000,00, derivanti dalle prestazioni certificate nelle fatture emesse nei confronti della M.M.G.I. S.r.l., pur se i limiti edittali ostano all'applicazione della misura cautelare in carcere ex art. 280 cpp

Il sistema creato riveste una notevole chiarezza: la SOA è stata creata per drenare denaro dalle imprese che devono acquisire l'attestazione valutativa essenziale per partecipare alle gare d'appalto; ha operato in situazione di conflitto di interessi e con radicale compromissione dei suoi doveri di trasparenza e imparzialità; ha creato una causale giustificativa apparente e fittizia dei flussi di denaro provenienti dalle imprese sottoposte a controllo, ma ha in realtà compravenduto rami d'azienda con esercizio del tutto illecito e violativo di norme imperative, ed esercizio di attività di intermediazione commerciale.

In questo senso – secondo quanto si è detto lungamente in motivazione – il contratto con l'impresa richiedente il controllo, che si sarebbe dovuto concludere con l'erogazione di una prestazione valutativa da realizzarsi con rispetto dei canoni e dei doveri che connotano la potestà pubblica, dovrebbe ritenersi illecito, e quindi nullo, e quindi, stante la convergente volontà di controllore e controllato, inidoneo a fondare responsabilità contrattuale del primo nei confronti del secondo.

La prestazione resa, però, ove riguardata nella prospettiva di terzi – ad esempio le stazioni appaltanti; la stessa AVCP, ove risulti provata la decezione ai suoi danni – sarebbe fatto idoneo a ledere l'altrui sfera giuridica, e a fondare una responsabilità aquiliana nei confronti dei terzi coinvolti, che, pur se estranei al rapporto di controllo, possono essere, tuttavia, coinvolti in forma diretta dalla fittizietà del controllo stesso, in ipotesi riportandone pregiudizio.

Il denaro così acquisito, in base ad una serie di dati esteriori; di riscontri bancari; di valutazione dei soggetti coinvolti nelle singole operazioni, sistematicamente presenti con ruoli diversi e variabili, comunque incompatibili con la loro identità reale, è stato trasferito su conti correnti, con integrazione già a questo primo passaggio del reato di cui all'art 12 – quinquies legge nr. 356/1992, strumentale ad evitare la riconduzione dei flussi all'autore dei reati di falso e corruzione dei quali il denaro stesso costituiva il profitto.



Ciò in quanto alcuni conti erano intestati ad AXSOA, nella quale operavano quali proprietari meramente formali MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe, essendo CALCAGNI un procuratore speciale con facoltà di vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà. Ossia, incontestabilmente il dominus occulto delle società.

E ciò, altresì, in quanto altri conti erano intestati ad altre società o ad altri soggetti privati (FP srl; SORVILLO Gino; COCCIA COLAIUDA Antonio, ex plurimis) che disponevano del denaro – come da indagini bancarie – in favore del CALCAGNI stesso, che dopo il trasferimento fraudolento dei valori consentiva – secondo un meccanismo di circolarità – il rientro del denaro al CALCAGNI stesso. Altre somme di denaro erano poi trasferite a BIGONZI Raffaella e AMBROSINI Riccardo, con consumazione delle fattispecie di riciclaggio.

Sempre secondo un disegno organizzato le società operavano con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – col fine di abbattere il reddito imponibile per AXSOA, e quindi risultando ad essa collegate da un preciso rapporto di cointeressenza- mentre altri soggetti che operavano sempre nell'interesse di CALCAGNI, erano società esterovestite ed evasori totali.

La presenza di una SOA siffatta introduce una lesione, un vulnus nel sistema di controllo tra l'AVCP e la massa dei clienti della SOA oggetto di indagine.

In tal prospettiva la eccezionale gravità dei fatti induce fondati elementi di sospetto nei confronti di soggetti operanti nel sistema di controllo, e il Pubblico Ministero non mancherà di approfondire gli aspetti appena detti.

L'attività di indagine origina dalla fusione tra AXSOA SpA e SOANC SpA. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dei lavori, servizi e forniture, dopo aver autorizzato il 5-6/3/2008 detta fusione, ma in pendenza di una procedura di revoca dell'autorizzazione alla SOANC S.p.A, aveva disposto una indagine, incaricando il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma, perché intendeva ottenere chiarimenti circa l'individuazione degli effettivi titolari del potere di controllo, diretto o indiretto, all'interno dell'AXSOA dopo l'operazione di fusione.

Era altresì in atto, come per legge, un'indagine tesa a verificare, in capo ai medesimi soggetti, di eventuali situazioni di collegamento, partecipazione, controllo di azioni o quote di capitale in imprese di costruzioni attestata – ante e/o post fusione – dalla stessa AXSOA.

La GDF, aveva depositato presso la AVCP gli esiti degli accertamenti ove, dopo aver ricostruito le vicende societarie dell'incorporante e dell'incorporata, aveva espresso perplessità in ordine all'indipendenza dei soci dell'AXSOA, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 34/2000.

Il Consiglio dell'AVCP aveva, però, disposto la definitiva archiviazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

La questione va approfondita.

Sulla scorta di tali premesse e considerando che la AXSOA S.p.A aveva denunciato diversi casi di falsi commessi da società che, nel richiedere l'attestazione, avevano presentato falsa documentazione che certificava i requisiti (fatti che hanno dato luogo a numerosi procedimenti penali trattati separatamente), si sono estesi gli accertamenti e le investigazioni in seno alla medesima AXSOA S.p.A.

Tali indagini, hanno evidenziato il sistema criminoso delineato nelle imputazioni, essendo emersa l'esistenza di un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l'attività di carattere pubblicistico esercitata dall'AXSOA S.p.A., volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un "pacchetto completo", costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare (mediante la cessione di ramo d'azienda), dalla prestazione di un servizio di consulenza, dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita presso un notaio "di fiducia" dall'AXSOA S.p.A. e dal conseguente rilascio dell'attestazione di qualificazione e del certificato di qualità. Naturalmente nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che la società cliente della AXSOA S.p.A. non avesse affatto i requisiti previsti dal Codice degli Appalti. Tutto ciò è avvenuto e avviene in palese violazione dell'art. 40 D.Lgs 12.04.2006 n° 163, che prevede che:

(comma 1) i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente;

(comma 3) l'attività di attestazione sia esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse

commerciale o finanziario da parte della SOA, che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

All'acquisizione di rami d'azienda da imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e alla successiva vendita degli stessi alle imprese che intendevano acquisire l'attestazione di qualificazione presso l'AXSOA S.p.A. provvedevano, previa indicazione ed instradamento a cura di dirigenti e dipendenti AXSOA S.p.A. e/o intermediari, diversi soggetti privi di adeguata capacità economico-reddituale.

Gli accertamenti sin qui eseguiti, hanno evidenziato come il *dominus* della società sia CALCAGNI Mario (formalmente solo dipendente della società, ma titolare occulto delle azioni societarie e amministratore di fatto), il quale direttamente o attraverso i suoi collaboratori, ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale sia nella gestione della società, sia nelle varie compravendite dei rami di azienda. Egli inoltre, è risultato essere il fruitore finale della gran parte degli illeciti profitti mediante la completa disponibilità dei conti correnti bancari, sia dell'AXSOA sia dei soggetti intermediari nelle cessioni di azienda. Il CALCAGNI, inoltre, ha mantenuto e mantiene i rapporti con l'AVCP.

Le fonti di prova si rinvencono nelle informative della GDF (tra le quali si segnala in particolare quella del 20/12/2012) e specificamente in:

dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda, che hanno descritto le trattative ed i rapporti con gli indagati, fatti che hanno portato successivamente ai pagamenti delle somme di danaro, contestati quali prezzo della corruzione, ascrivibili ai rappresentanti legali delle medesime società;

- dichiarazioni di NAPOLI Luigi che descrive, tra l'altro, il modus operandi di CALCAGNI e dei suoi collaboratori nel gestire l'attività di attestazione della AXSOA spa e le compravendite di rami di azienda, cessioni che egli conferma essere assolutamente fittizie (All. 3 - 4 informativa GDF del 25/1/2013);
- dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (All. 6 informativa GDF del 2/8/2012);
- dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda, su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 9 informativa GDF del 2/8/2012);

- documentazione sequestrata presso l'AXSOA, tra cui spiccano le centinaia di atti di cessione di rami di azienda presenti nei fascicoli delle società attestate, atti ancora in corso di esame, (vedi informativa GDF del 2/7/2012) ed alcuni documenti informatici, tra i quali si sottolinea una mail nella quale il CALCAGNI afferma di aver venduto circa 1500 rami di azienda in seno all'AXSOA (All. 23 informativa GDF del 9/10/2012) e la mail del 10/10/2011 con la quale il PINARDI spiega ad un procacciatore di affari quali siano le "condizioni contrattuali" da proporre ai clienti AXSOA per ottenere l'attestazione, ivi compreso l'acquisto di rami di azienda (All. 1 informativa GDF del 29/1/2013);
- accertamenti bancari e che societari che hanno ricostruito i flussi di danaro e la titolarità occulta e la gestione di fatto del CALCAGNI;
- altre fonti specificamente indicate per i reati fine.


Non vi è dubbio che l'intero complesso di illeciti realizzi un contesto, una struttura, un sistema: in termini penalistici, un reato associativo, all'interno del quale è agevole accertare la ricorrenza di condotte similari, con una maggiore o minore articolazione, e con un quantum di acquisizione variabile, ma **ontologicamente identiche nell'insistere su un terreno che, in ragione della natura dei capitali manovrati, non era tale da suggerire agli indagati di attivare particolari approfondimenti investigativi, che avrebbero fatalmente coinvolto l'origine dei capitali stessi.**

Chiunque ha collaborato ha preferito non acquisire dati specifici sull'entità dei fatti, proprio perché aveva intuitiva conoscenza di ciò a cui stava cooperando.

Ciò riconduce i fatti esecutivi a valori estremamente significativi nel quantum del compendio acquisito, che non può che essere frutto, ex se, in ragione della sua stessa entità, dell'attività di un sodalizio unitario.

Com'è noto "il delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. è reato plurisoggettivo, ascrivibile ad almeno tre persone, e di pericolo per l'ordine pubblico": Cass. Pen. sez. I 18 aprile 1983, nr. 3283, Arena.

Sebbene il sodalizio non debba essere necessariamente un organismo formale, è tuttavia necessario che l'adesione dia vita ad un organismo plurisoggettivo che sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli (Cass. Pen. sez. I 26 gennaio 1883, nr. 709, Beni).



La qualità di promotore implica un ruolo di iniziatore, e la posizione di soggetto che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo, mentre il mero partecipe dell'associazione è colui che pone in essere nell'aggregato qualunque azione, con qualunque modalità eseguita, purchè, ovviamente, causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo (Cass. 7 agosto 1985, nr. 7462, Arslan).

Tanto premesso, deve segnalarsi che vi è ampia possibilità di ricondurre l'occorso ad un organigramma criminoso del tipo ora detto.


Ancora, sui profili specifici dell'elemento oggettivo, va rimarcato che "la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del compartecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purchè si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

In questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione, con la conseguenza che la condotta del partecipe può risultare variegata, o differenziata, ovvero ancora assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio.

Egli può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi comuni". (Cass. Sez. II, sent. nr. 4976 del 28.5.1997, rv. 207845).

E ciò è quanto è accaduto nel fascicolo sottoposto all'esame di questo Giudice : sono state ricostruite le condotte più varie e più variegate , unificate dal contributo causale al raggiungimento degli scopi.e

Sul terreno dell'ampiezza delle condotte apprezzabili in forza dell'ipotesi delittuosa in questione, "integrano la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere la fornitura di mezzi materiali ai membri di detta associazione, in quanto essa inerisce al funzionamento dell'organismo criminale sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere". (Cass. Sez. I, sent. nr. 4375 del 6.8.1996, rv. 205497).



Peraltro, la sostanziale riconducibilità della condotta tipica ad un contributo, comunque apportato, alla realizzazione dei fini del sodalizio criminoso agevola, nella prospettiva accusatoria, il ruolo dell'interprete con riguardo finanche ad associazioni che abbiano in concreto una portata embrionale inserendosi e sviluppandosi in un contesto cronologico piuttosto esiguo.

In tali condizioni, per la giurisprudenza, il comportamento penalmente rilevante dei singoli associati, perde, o meglio può perdere, la sua dimensione continuativa, per divenire concepibile, ed ipotizzabile, anche tra soggetti che si limitano alla condivisione di interessi e fini illeciti in un ristretto margine temporale, o che non si conoscono, tutti, fra loro.

Anche una situazione temporalmente limitata sarebbe, quindi, bastevole alla configurazione di un sodalizio per il compimento di una serie di reati, i cui profitti vengono conseguiti da soggetti che, su un piano astratto, potrebbero apparire legati da una superficiale relazione di conoscenza, ma che sono stati in concreto uniti da comuni obiettivi illeciti, perseguiti con un'organizzazione tesa alla compiuta ripartizione dei compiti.

Se questi sono i risultati dell'interpretazione giurisprudenziale, deve agevolmente ritenersi che, a fortiori, la reiterazione in ambiti cronologici più ampi di condotte tipologicamente coincidenti e finalisticamente orientate, inserite in trame e disegni preordinati, come nel caso che ci occupa, sia senz'altro coesistente al tipo criminoso dell'associazione a delinquere.

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le massime della Corte di legittimità consentono di ravvisare il delitto di cui all'art. 416 c. p. con una certa ampiezza.

Ed invero "in tema di associazione per delinquere, al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato al vincolo associativo criminale, è necessario verificare l'affectio societatis, e cioè la di lui consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non necessariamente deve essere indeterminato nel tempo, purché permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi in modo da costituire, per la sua funzione propulsiva della criminalità, un'attentato all'ordine pubblico": così Cass. Sez. I sent. nr. 1332 dell'1.2.1991, rv. 186294.


Ed ancora: “la costituzione di un’associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi ma in quelli della costituzione di una organizzazione permanente, e quindi del concerto di intenti tra gli associati (così ricollegando il momento consumativo del reato alla consapevolezza soggettiva dell’elaborazione comune di una struttura organizzativa che implichi un mantenimento della situazione anti giuridica, e quindi di pericolo per l’ordine pubblico. (Cass. Sez. VI, sent. nr. 5349 dell’11.4.1990, rv. 18491).

La consapevolezza del vincolo, nei termini appena accennati si traduce nella cosciente condivisione degli scopi per il compimento di una serie indeterminata di reati: anche per questo profilo emerge la dimensione di probabile lesione dell’ordine pubblico, coesistente al delitto in contestazione.

Nel senso ora detto, “il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà fanno convergere i loro contributi come parte di un tutto, alla realizzazione di un programma comune. Naturalmente non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale” Cass. Sez. I, sent. nr. 7462 del 7.8.1985, rv. 170232.

Tali arresti appaiono pertinenti anche in una situazione come quella appena delineata, nella quale occorre la realizzazione di una pluralità di contegni e non tutti i soggetti coinvolti possono avere piena consapevolezza dell’altrui contributo causale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, risultando il disegno presente – in una delineazione articolata – solo, o eminentemente, ai promotori, il che è fisiologico in fatti di tale complessità.

Ferma restando la maggiore consapevolezza operativa dei capi, o promotori, o organizzatori, residua la diffusa illegalità di ogni condotta realizzata dai meri compartecipi, sicché per tutti sono presenti le esigenze cautelari, pur se diversificate, così da imporre talvolta la misura custodiale estrema, talvolta gli arresti domiciliari, talvolta la mera misura interdittiva.



CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele, COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca risultano avere ruoli attivi all'interno dell'AXSOA spa e sono in grado di intervenire, al fine di addomesticarne le future dichiarazioni, sulle persone responsabili delle società acquirenti dei rami di azienda, indicate nelle imputazioni. Tali società operando nel settore dei lavori pubblici hanno necessità assoluta di disporre delle attestazioni di qualificazione, talché i loro responsabili legali verosimilmente potrebbero essere negativamente influenzati dai predetti interventi e, per salvaguardare le future possibilità lavorative dell'azienda, anche in contrasto con le proprie personali esigenze difensive nel procedimento, decidere di non collaborare con gli inquirenti. Analogo intervento potrebbe concretamente realizzarsi in danno dei direttori tecnici e commerciali delle stesse società che potrebbero essere indotti a non confermare in dibattimento le dichiarazioni già rese.

Analoghe considerazioni riguardano i rappresentanti legali ed i funzionari delle numerosissime altre società che sono state attestate dall'AXSOA, le cui relative posizioni sono ancora al vaglio della PG atteso che, come si è osservato, sono centinaia le attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa con le modalità corruttive descritte per i casi già accertati nelle imputazioni.

Parallelamente alla concreta possibilità di inquinamento probatorio sulle persone sopra citate, gli stessi indagati sono in grado di intervenire nella falsificazione ovvero nella soppressione documentale, negli stessi casi di attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa ancora al vaglio della PG.

Vizioso è il rischio di inquinamento probatorio – oltre a quello, endemico in una imputazione associativa, di recidivazione criminosa – sicché il Pubblico Ministero ha chiesto una custodia in carcere che non può aver durata inferiore ai sessanta giorni, per le ragioni probatorie di cui all'art 274, lett. A) cpp.

La richiesta va accolta, tenendo in debito conto anche la possibilità che sia disposto un'ulteriore periodo custodiale estremo, sempre ai soli fini di cui all'art. 274, lett. A) cpp, ove lo svolgimento istruttorio renda le prerogative acquisitive dell'Accusa non obliterabili ed incompatibili con il limite temporale ad oggi fissato, sotto lo specifico profilo probatorio.



Per altro verso, la misura disposta ex art. 274, lett. C) cpp è senza termine convenzionale: come esattamente rileva il Pubblico Ministero è impregiudicata una maggiore durata per la eventuale permanenza delle successive esigenze di cui alla lettera C).

Le accennate ragioni di conservazione della prova rendono scelta obbligata la custodia in carcere per il limite di sessanta giorni ad oggi individuato, ma la stessa misura – senza limite – deve disporsi come unica praticabile per il rischio di reiterazione criminosa.

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie, connotate da gravità, reiterazione ed assoluta attualità, rapportate alla personalità degli indagati, portano ragionevolmente a fare una prognosi sfavorevole sulla probabilità di recidiva.

Infatti, le modalità esecutive dei delitti e la forza propria della sinergia associativa tra gli indagati, oltreché l'asservimento di una attività aziendale, peraltro esercente una funzione pubblicistica, a stabile fonte di facili ed illeciti guadagni, denotano abitudine e professionalità criminosa non comuni. Si pensi alla circostanza riportata nelle mail del CALCAGNI, che afferma di aver gestito/intermediato 1500 cessioni di azienda ed al fatto che presso l'AXSOA sono state sequestrate centinaia di pratiche contenenti altrettante cessioni di azienda, svolte con modalità analoghe a quelle ricostruite e che potranno essere valorizzate in chiave accusatoria, solo quando si saranno acquisiti tutti i documenti bancari ad esse inerenti.

Inoltre, la pluralità delle condotte criminose per cui si procede deve essere specificamente valorizzata quale indice di maggiore pericolosità sociale, anche in presenza di indagati incensurati, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (elemento il cui rilievo in ambito cautelare è stato evidenziato, tra le altre, da Cass. Sez. 2 sentenza n. 1677 del 06/04/1999 e successive conformi Sez. 2, sentenza n. 27711 del 04/06/2003, Sez. 2, ordinanza n. 7357 del 03/02/2005, che si riporta: “il disposto di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in

presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggiore pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità”).

Ed anche le predette concrete modalità e circostanze dei fatti-reato per cui si procede, sinteticamente descritte nelle imputazioni, sono evidente sintomo della pericolosità degli indagati (si veda, al riguardo, quanto precisato da Cass. Sez. 6 sentenza n. 45542 del 21/11/2001 e successive conformi Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/01/2005 e Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007, secondo cui “le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente”; e Cass. Sez. 6 n. 34444/01 del 21/11/2001, secondo cui “dalla sola mancanza di precedenti penali non può automaticamente desumersi l'assenza di pericolosità dell'imputato e, quindi, la non configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., dovendosi, al contrario, ritenere che tale esigenza possa essere desunta anche da uno solo dei due parametri di valutazione previsti dalla suindicata disposizione normativa e cioè dalla specifica e concreta gravità del fatto ovvero dai precedenti penali e comportamentali del soggetto”).

In ogni caso, al fine di valutare la personalità degli indagati nei cui confronti si ritiene di chiedere misure cautelari e gradare le richieste, si sottolinea che i seguenti indagati risultano gravati:

- da precedenti penali: CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata; TORELLI recidiva; COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata; BIGONZI recidiva;
- da pendenze penali: CALCAGNI; PINARDI.

Per COCCIA COLAIUDA Antonio – in ragione dell'età ; per BIGONZI Raffaella – perché lo status coniugale le renderà agevole dichiarare che ha solo fatto quello che le chiedeva il marito; per SORVILLO Gino – perché l'attività professionale di

parrucchiere da lui svolta rende del tutto evidente che si tratta di una mera testa di legno, appaiono bastevoli gli arresti domiciliari, con adeguati divieti di comunicazione.

Per AMBROSINO Raimondo, pur imputato di riciclaggio al pari della BIGONZI, il Pubblico Ministero — atteso il suo inserimento nel mondo del commercio — ha ritenuto condivisibilmente più adeguata la misura interdittiva.

Identica misura interdittiva per mesi due nell'esercizio di imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche è disposta per le più sfumate posizioni di ZURRI Umberto; CARRUS Gianluca; CIOTOLA Eugenio; D'AGOSTINO Angelo Antonio; MAIORANA Emanuela; CERASI Luca e CICCARELLA Berardino, in accoglimento della richiesta del PM

Per RUOTOLO Roberto è disposta, invece, la misura del divieto temporaneo di esercitare la professione di dottore commercialista per due mesi.

P. Q. M.

1) O R D I N A agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di :

- **CALCAGNI Mario**, nato a Roma il 10 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nizza n. 128;
- **SPINELLI Rosa**, nata a Tripoli (Libia) il 12 luglio 1957 e residente in Parma, via Benedetto Marcello n. 4;
- **COCCIA COLAIUTA Samantha**, nata a Roma il 31 marzo 1976 e ivi residente in via S. Antonio da Padova 24 Sc A;
- **TORELLI Gianluca**, nato a Napoli il 23 aprile 1973 ed ivi residente in via Onofrio Fragnito n. 43 sc A;
- **POGGI Fabrizio**, nato a Roma, il 12 giugno 1972 e residente in Albano Laziale (RM), via Tullio Valeri n. 9;
- **PINARDI Luca**, nato a Napoli il 20 aprile 1965 e domiciliato a Roma, via della Maschera d'Oro n. 9;

e di tradurli presso la competente Casa Circondariale per ivi restare a disposizione di questo Giudice ;



1 - bis D I S P O N E che la misura della custodia cautelare in carcere abbia - in relazione alle esigenze di cui al capo 1 che precede - durata di giorni sessanta a far data dall'esecuzione in relazione alla sola esigenza di cui all'art. 274, lettA) , IMPREGIUDICATA LA SUA DURATA SENZA TERMINE CHE NON SIA QUELLO DI FASE PER L'ESIGENZA DI CUI ALL'ART. 274, LETT. C) CPP;

2 A P P L I C A la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di

- **COCCIA COLAIUDA Antonio**, nato a l'Aquila il 9 giugno 1942 e residente in Fonte Nuova, via Panzini n. 18;
- **SORVILLO Gino**, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 31 maggio 1963 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- **BIGONZI Raffaella**, nata a Roma il 23 settembre 1969 e ivi residente in via Nizza n. 128;

da eseguirsi nel luogo di abituale domicilio che indicheranno al momento dell'esecuzione della misura;

3. F A' D I V I E T O A S S O L U T O a **COCCIA COLAIUDA Antonio**; **SORVILLO Gino**; **BIGONZI Raffaella** di allontanarsi dal luogo fissato per gli arresti domiciliari senza l'autorizzazione di questo Giudice, o di comunicare con persone diverse da quelle che con essi coabitano;

4. M A N D A alla PG territorialmente competente per plurimi, quotidiani controlli sugli indagati detenuti agli arresti domiciliari **COCCIA COLAIUDA Antonio**; **SORVILLO Gino**; **BIGONZI Raffaella**;

5. O R D I N A applicarsi la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per due mesi nei confronti di

- **AMBROSINO Raimondo**, nato a Ischia (NA) il 26 novembre 1961 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- **CARRUS Gianluca** nato a Roma il 01/08/1970 ed ivi residente in via Monte Grimano nr.30;



- **CIOTOLA Eugenio** nato a Roma il 20.1.1935 e ivi residente in via Panama n. 62;
- **D'AGOSTINO Angelo Antonio** nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; NO *in Comune*
- **MAIORANA Emanuela** nata a Roma il 11/11/1969, ivi res. viale C.T. Odescalchi n. 12;
- **CERASI Luca** nato a Roma il 19/05/1958 ed ivi residente in via Flaminia n. 888
- **ZURRI Umberto** nato a Roma il 13 aprile 1948 e domiciliato a Nespolo (RI) in via delle Querce n. 13;
- **CICCARELLA Berardino** nato a L'Aquila (AQ) il 19 settembre 1951, dom.to Roma, Via dei Due Macelli n. 31 presso LA REGENTE S.R.L.

6. O R D I N A applicarsi la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di dottore commercialista per due mesi nei confronti di

- **ROTOLO Roberto**, nato a Roma il 5 novembre 1961 ed ivi residente in via Appia Nuova n. 45;

7. M A N D A alla Cancelleria di trasmettere la presente ordinanza in duplice copia al Pubblico Ministero in sede per l'esecuzione anche ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; e per quant'altro di competenza.

Roma, 15.4.2013

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa *Annunzi Roberta*

IL GIP
Simone *d'ALESSANDRO*